

Dettagli legge

Varie

Finanziamenti

Interventi per la ripresa dell'economia nazionale. documento Decreto Legge data - numero documento 15 marzo 1965 - n. 124 data - numero fonte - n. organo emanante D.L. 15 MARZO 1965, n. 124 [Testo storico, successivamente modificato dai seguenti provvedimenti normativi: L. 18.03.1968, n. 403; L. 12.12.1970, n. 979; Art. 2 della L. 28.12.1982, n. 945; Art.1 del D.L. 30.12.1985, n. 791; Art. 1 del D.L. 09.01.1989, n. 2.] Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto l'art 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la pubblica istruzione, i lavori pubblici, l'agricoltura e le foreste, l'industria ed il commercio, il lavoro e la previdenza sociale e la sanità; Decreta: Articolo 1 Art. 1. Le obbligazioni emesse fino all'importo di lire 250 miliardi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti di cui agli articoli seguenti, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Articolo 2 Art. 2. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a contrarre prestiti all'estero nei limiti previsti dal precedente art. 1, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. I rischi di cambio e tutti gli oneri derivanti al Consorzio di credito per le opere pubbliche in dipendenza dei prestiti esteri assunti ai sensi del presente articolo formano oggetto di conguaglio quinquennale sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro. Articolo 3 Art. 3. Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio di credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di: a) Comuni, Province e loro Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 587, e successive integrazioni e modificazioni; b) Comuni, Consorzi ed altri enti obbligati, per le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive integrazioni e modificazioni; c) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere; d) Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ed Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) per la costruzione di case popolari. Con gli stessi fondi il Consorzio può concedere ai Comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalità ed alle condizioni ivi previste. Nella concessione dei mutui si tengono in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord. Testo risultante a seguito della conversione [L 13.05.1965 n. 431 ART n. 1] All'art. 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) Comuni, Province, Università e loro Consorzi per le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni>>; la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) Istituti autonomi per le case popolari (IACP), Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) e cooperative edilizie per la costruzione di case popolari, comprese quelle aventi i requisiti di cui all'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460>>; l'ultimo comma è soppresso. Articolo 4 Art. 4. Con gli stessi fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere, anche in deroga alle proprie norme statutarie, mutui agli enti concessionari della costruzione e

dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza. Articolo 5 Art. 5. I mutui accordati dal Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dei precedenti articoli godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. La garanzia dello Stato, a richiesta del Consorzio, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. A seguito dei pagamenti effettuati al Consorzio da parte del Ministero del tesoro, questo è surrogato nei diritti che il Consorzio stesso aveva nei confronti del debitore. Articolo 6 Art. 6. Gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali previste dalle presenti norme gravano su apposito capitolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e successivi. Articolo 7 Art. 7. L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa. Testo risultante a seguito della conversione [L 13.05.1965 n. 431 ART n. 1] L'art. 7 è sostituito dal seguente: <<L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa>>. Articolo 8 Art. 8. Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere mutui al Tesoro dello Stato per i fini di cui al titolo IV del presente decreto. Tali mutui sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale i mutui stessi sono contratti. Le rate di ammortamento sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Articolo 9 Art. 9. Fino al 31 dicembre 1966, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni e alle Provincie per la esecuzione di opere pubbliche assistite da contributo o concorso dello Stato, nonchè ai Comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario e del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato oppure del decreto di approvazione dei piani di zona. In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. Testo risultante a seguito della conversione [L 13.05.1965 n. 431 ART n. 1] Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente articolo: <<Art. 9-bis. - Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terranno in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del finanziamento a carico degli Enti mutuanti>>. Articolo 10 Art. 10. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato sui mutui contratti dagli enti di cui ai precedenti articoli 3, lettere c) e d), e 4 si applicano norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144. Articolo 11 Art. 11. Il quarto comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente: <<Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni, Provincie e Comuni, tali enti possono garantire il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie possono godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino all'intero importo del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente art. 2, dedotto il contributo statale. In pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione dei predetti impegni, può essere accordata, con le modalità previste dal penultimo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato, la quale diventa sussidiaria col perfezionamento della procedura medesima>>. Articolo 12 Art. 12. I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre Amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore. Quando si tratti di opere eccedenti la circoscrizione di un Provveditorato, il Ministro per i lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditore cui è de...